Comune di Palermo

Il Sindaco

ORDINANZA N. _____ del _____

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 misure di prevenzione dal contagio da COVID-19 – Proroga divieto di vendita alcolici ordinanza sindacale n. 25 del 10/03/2021.

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 25 del 10/03/2021 con la quale è stato disposto, tra gli altri, a tutti gli tutti gli esercizi commerciali e ai gestori dei distributori automatici, il divieto di vendita, in tutto il territorio cittadino, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 18:00 alle ore 05:00 di tutti i giorni;

DATO ATTO che ai riferimenti normativi e di natura prescrittiva di livello sovraordinato tutt'ora vigenti già esplicitate nella predetta ordinanza, che qui si intendono integralmente richiamati;

CONSIDERATO che successivamente alla data del 10/03/2021 è stato emanato il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, in base al quale, a far data dal 15/03/2021 nella Regione Sicilia si applicano le misure della c.d. "zona arancione" e, nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della c.d. "zona bianca", si applicano le misure stabilite della c.d. "zona rossa";

CONSIDERATO con l'adozione del summenzionato Decreto Legge - in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e anche in vista delle festività pasquali - si sono introdotte misure urgenti e più restrittive rispetto a quelle già in vigore per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19;

CONSIDERATO che nel contesto emergenziale sopra delineato, i cui effetti si registrano anche nel territorio cittadini così come peraltro segnalato con formale comunicazione da parte del Commissario per l'Emerga COVID-19 della ASP, anche la consumazione di bevande alcoliche in aree pubbliche e nei pressi degli esercizi commerciali, indipendentemente dalla gradazione, agevola per l'appunto la

formazione di assembramenti incontrollati che possono determinare un potenziale incremento del rischio di espansione del contagio da virus COVID-19;

VISTO che ai sensi del co. 2, dell'art. 37 del citato D.P.C.M. del 02/03/2021 ultimo periodo viene specificatamente indicato che *per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (*bar - pub - birrerie - caffetterie – enoteche) *l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00*;

DATO ATTO di conseguenza, che tutte le restanti attività commerciali non specificatamente indicate al co. 2, dell'art. 37 del più volte citato D.P.C.M. e classificate con il codice ATECO 56.3, possono, invece, vendere e commercializzare, con le modalità previste dalle norme anche di carattere emergenziale in materia, ogni tipo di bevande alcoliche;

DATO ATTO che pur in presenza dei capillari accertamenti e controlli da parte delle forze dell'ordine non sempre risulta facile scongiurare su tutto il territorio cittadino la formazione di assembramenti e contrastare, di conseguenza, il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale imposti dalla normativa vigente in relazione all'emergenza igienico-sanitaria in atto;

RILEVATO che l'art. 50, comma 5 del D. Lgs n. 267/2000*,* consente al Sindaco di intervenire *" ... in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. ...*";

CONSIDERATO, inoltre, che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia con Decreto n. 00166 2021 REG.PROV.CAU n. 00506/2021 REG.RIC del 14/03/2021, in relazione alla richiesta da parte di un esercente di attività commerciale di annullamento previa sospensione dell'efficacia dell'O.S. n. 25/2021 nella parte in cui ordina "*a tutti gli esercizi commerciali e ai gestori dei distributori automatici, il divieto di vendita in tutto il territorio cittadino di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 18:00 alle ore 05:00 di tutti i giorni*", ha ritenuto che l'ordinanza stessa fosse "*né irragionevole né sproporzionata, in quanto utilmente diretta a contenere le occasioni di assembramento idonee ad agevolare la diffusione del virus che ha determinato l'attuale crisi sanitaria, attraverso un sacrificio contenuto dell'attività di commercio*";

Visto l'art.50 co. 5 del D.Lgs 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti "… quale rappresentante della comunità locale …";

Visto il D.P.C.M. del 02/03/2021;

Dato atto che il disposto del presente provvedimento è stato oggetto di esame collegiale all'unanimità favorevole in sede di Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica svoltosi il 10/03/2021 e l'intendimento di prorogarlo è stato oggetto di positiva valutazione nella riunione svoltasi in data 16/03/2021;

ORDINA

per le considerazioni esplicitate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, **la proroga dell'Ordinanza Sindacale n. 25 del 10/03/2021 a decorrere dal 18/03/2021 e fino al**

05/04/2021 compreso – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei consequenziali provvedimenti emergenziali in materia – ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito in Legge n. 35/2020, **limitatamente al divieto a tutti gli tutti gli esercizi commerciali e ai gestori dei distributori automatici, di vendita in tutto il territorio cittadino di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 18:00 alle ore 05:00 di tutti i giorni. Resta sempre consentita la vendita con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per attività di confezionamento che di trasporto.**

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con l'applicazione delle sanzioni previste per legge e in particolare ai sensi dell'art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall'art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune e trasmessa al Prefetto.

Nei confronti dei singoli operatori commerciali, l'efficacia delle presenti disposizioni **decorre dal 18/03/2021 e fino al 05/04/2021 compreso.**

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

Il Sindaco
Leoluca Orlando